

Unione dei Comuni Montani “Alta Val d’Arda” Provincia di Piacenza

.....

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA

.....

OGGETTO: Approvazione convenzione con Agenzia delle Entrate per riscossione coattiva.

L’anno **Duemiladiciassette** questo giorno **31** del mese di **Luglio** alle ore **21,05** nella **Biblioteca Comunale – 1° Piano del Palazzo Vigevani Gravaghi – del Comune di Castell’Arquato.**

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero convocati i Consiglieri:

- SONO PRESENTI I SIGNORI:

1	ROCCHETTA	IVANO
2	BELFORTI	MAURIZIO
3	SALOTTI	FABIO
4	BONFANTI	ANDREA
5	CALESTANI	PAOLO
6	CAPELLI	FAUSTO
7	ODDI	GIAN PAOLO
8	SIDOLI	GIUSEPPE
9	POLLORSI	FABIO
10	CROVETTI	GRAZIANO

- SONO ASSENTI I SIGNORI:

1	PAPAMARENGHI	JONATHAN
2	COPELLI	GIANNI

Assiste il Segretario dell’Unione **Dr.ssa Laura Ravecchi.**, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti **Il Sig. CALESTANI PAOLO**, nella sua qualità di **Vice Presidente dell’Unione, Sindaco di MORFASSO** assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato.

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Premesso che:

- l'art. 2 del D.L. n. 193 del 2016, così come sostituito dall'art. 35 del D.L. n. 50 del 2017, dispone al comma 2 che *“A decorrere dal 01/07/2017, le amministrazioni locali di cui all'art. 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26/02/1999, n. 46, delle società da esse partecipate”*;
- dal 01/07/2017, l'art. 1 del D.L. n. 193 del 2016 prevede lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia e l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle Entrate ed in particolare all'ente pubblico economico, ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate, denominato *“Agenzia delle Entrate – Riscossione”*;
- in base alle disposizioni normative sopra richiamate il Comune a decorrere dal 1° luglio potrà usare per riscuotere coattivamente il ruolo di cui al DPR n. 602 del 1973 solo previa adozione della delibera;
- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 rimette alla potestà regolamentare la decisione circa le modalità di riscossione delle proprie entrate;

Considerato che:

- il quadro normativo relativo alla riscossione coattiva appare alquanto discontinuo e farraginoso, tant'è che:
 - l'art. 10 della L. n. 23 del 2014, cosiddetta delega fiscale, aveva previsto il riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto dell'autonomia locale, al fine di assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal R.D. n. 639 del 1910, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al DPR n. 602 del 1973, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;
 - il D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. Gg-ter), aveva inizialmente previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2012 Equitalia doveva cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle società da essi partecipate; termine che è stato oggetto di più proroghe, anche semestrali, e da ultimo con il D.L. n. 193 del 2016 è stata fissata la data del 30/06/2017, in coincidenza con la soppressione di Equitalia e l'istituzione del nuovo soggetto Agenzia delle Entrate – Riscossione;

Considerato inoltre che:

- il Comune può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali appunto, la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al DPR n. 602 del 1973, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al RD n. 639 del 1910, ma anche tramite gli ordinari mezzi giudiziari e che nel caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento la riscossione può essere effettuata direttamente dal Comune o esternamente tramite i concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997;

- la modalità di riscossione più efficace ed efficiente può anche essere differente a secondo il tipo di entrata e della struttura organizzativa, anche considerando il personale e le professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione;

Ritenuto per quanto esposto necessario che il Comune abbia la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla normativa;

Visti:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;
- il regolamento comunale per la disciplina di dichiarazioni, riscossione, accertamento e sanzioni in materia di tributi comunali, nonché norme per l'annullamento degli atti in via di autotutela approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 23/03/1999 e modificata con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 29/02/2000;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art 49 del D.Lgs n. 267/2000 in linea tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di affidare, a decorrere dal 01/07/2017, ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 193 del 22/10/2016, all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, l'attività di riscossione coattiva tramite ruolo di cui al DPR n. 602 del 1973 delle entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali.

Su proposta del Presidente, con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge, per alzata di mano, proclamati dal Presidente stesso, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerata la necessità di iscrivere a ruolo diversi crediti comunali.

OGGETTO: Approvazione convenzione con Agenzia delle Entrate per riscossione coattiva.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
RAG. CARLA CANTARELLI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
RAG. CARLA CANTARELLI

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA
PROVINCIA DI PIACENZA**

**Deliberazione Consiglio Unione
n. 6 del 31.7.2017**

**IL VICE PRESIDENTE
SIG. PAOLO CALESTANI**

**IL SEGRETARIO
DR.SSA LAURA RAVECCHI**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(artt. 124 comma 2° D.Lgs. 267/2000)

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda, visibile sul sito www.unionealtavaldarda.pc.it – Sezione “Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: **...2.8.2017.....**

Addi**2.8.2017**.....

Il Segretario dell'Unione
- d.ssa Laura Ravecchi -

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)

Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)

Per scadenza del termine di gg 10 dalla data di pubblicazione (c. 3)

Addi **2.8.2017**

Il Segretario dell'Unione
- d.ssa Laura Ravecchi -
